

Repubblica di Lettonia

Consiglio dei ministri
Regolamento n. 667
Adottato il 30 ottobre 2018

Procedure per l'adozione rilasciato ai sensi della Sezione 31, paragrafo 2 della legge sulla protezione dei diritti dei minori

I. Disposizioni generali

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'adozione di minori.
2. Il compito dell'adozione è di assicurare che i bambini siano adottati per crescere in una famiglia e in un ambiente di vita stabile e armonioso.
3. Il Ministero del Welfare (di seguito "il Ministero") tiene un registro dei bambini da adottare e degli adottanti inserendo le voci pertinenti nel Registro delle adozioni (di seguito, il Registro). Le informazioni incluse nel Registro devono avere un accesso limitato.

II. Consenso all'adozione di un bambino

4. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela del luogo di residenza dichiarato del bambino da adottare deve accertare il parere di tutte le persone coinvolte nell'adozione sull'adozione del bambino e deve assicurare la preparazione della documentazione indicata ai paragrafi 6, 7 e 8 del presente Regolamento in merito al loro consenso all'adozione.
5. Il consenso dei genitori all'adozione non è necessario:
 - 5.1. se i genitori sono stati privati dei diritti di custodia in conformità con le procedure specificate dalla legge;
 - 5.2. se i genitori sono deceduti.
6. Il consenso dei genitori o del tutore del minore da adottare, deve essere redatto conformemente all'allegato 1 del presente Regolamento.
7. Il consenso del bambino da adottare, se ha raggiunto i 12 anni di età, deve essere redatto conformemente all'allegato 2 del presente Regolamento.
8. Se il minore da adottare ha meno di 12 anni, il Tribunale degli Orfani e della Curatela deve concedere l'adozione del bambino nel luogo in cui si trova e accertare la propria opinione, nonché redigere i verbali della conversazione.
9. Dopo aver accertato l'opinione del bambino da adottare, le istituzioni per l'infanzia e i Tribunali per gli Orfani e la Curatela forniranno informazioni sul bambino da adottare per il Ministero, compilando un modulo di registrazione del bambino da adottare su un campione specifico (in seguito - il modulo

di registrazione del bambino). Il Tribunale per gli orfani e della Curatela, l'istituto per l'infanzia e il tutore informano senza indugio il Ministero di eventuali modifiche relative al bambino da adottare.

10. Entro un mese dal giorno in cui è stata accertata l'opinione del minore e il bambino è diventato adottabile, il capo dell'istituto di custodia dei bambini deve compilare il modulo di registrazione del bambino, per ogni bambino da adottare residente presso l'istituto di custodia per bambini e lo invierà al Ministero, oltre a informare il Tribunale per gli Orfani e la Curatela che ha preso la decisione sull'adozione del minore.

11. Se il minore è sotto tutela, il Tribunale degli orfani e della Curatela che ha preso la decisione di stabilire la tutela e nominare un tutore deve, entro due mesi dal giorno in cui il bambino è diventato adottabile, accertare l'opinione del tutore in merito all'adozione del bambino nella famiglia del tutore o in un'altra famiglia.

12. Se il tutore non accetta l'adozione del bambino in un'altra famiglia, le informazioni riguardanti il minore non devono essere incluse nel Registro.

13. Se il tutore desidera adottare il bambino deve, entro due mesi dalla data in cui il minore ha espresso la sua opinione in merito all'adozione, presentare una domanda di adozione al tribunale per gli Orfani e la Curatela del suo luogo di residenza. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela deve valutare la conformità del tutore allo status di adottante e decidere se riconoscerlo come se l'adozione è conforme agli interessi del minore da adottare.

14. Se il tutore accetta l'adozione del bambino in un'altra famiglia, il Tribunale degli Orfani e della Curatela, entro due mesi dall'accertamento del parere del tutore, invia il modulo di registrazione del minore e la certificazione del tutore sull'accettazione ad adozione (copia certificata) al Ministero.

15. Se il minore è in una famiglia affidataria o in una famiglia affidataria qualificata (di seguito - famiglia affidataria), il Tribunale degli Orfani e della Curatela che ha preso la decisione di affidare il minore a una famiglia affidataria deve, entro due mesi dal giorno in cui il bambino è diventato adottabile, accertare se la famiglia adottiva desidera adottare il bambino che è nella famiglia affidataria e, se la famiglia adottiva non ha espresso il desiderio di adottarlo, deve inviare il modulo di registrazione del bambino al Ministero.

16. Se la famiglia affidataria ha espresso il desiderio di adottare il bambino da adottare che è stato collocato nella stessa famiglia affidataria, entro due mesi, presenta la domanda di adozione al Tribunale degli Orfani e della Curatela sul suo luogo di residenza con una richiesta di valutazione della conformità della famiglia affidataria con lo status di adottante. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela valuterà la conformità della famiglia adottiva con lo status di adottante e deciderà di riconoscerlo come adottante e se l'adozione è conforme agli interessi del minore da adottare.

III. Applicazione dell'adozione

17. Per iniziare il processo di adozione, la persona che desidera diventare l'adottante deve presentare un documento di identificazione personale al Tribunale per gli Orfani e la Curatela nel territorio in cui è stato dichiarato il luogo di residenza della persona, e deve presentare i seguenti documenti:

17.1. la realizzazione di adozione con i motivi dell'adozione, la convinzione religiosa, l'origine etnica e la lingua di comunicazione dell'adottante, il numero utilizzato, il sesso e l'età degli adottati e altre notizie utili che possono influire sulla vita del bambino adottato con gli adottanti;

17.2. una copia del certificato di matrimonio (presentato in originale) se la persona è sposata;

17.3. una copia del documento attestante lo scioglimento del matrimonio (presentato in originale) se il matrimonio è stato sciolto;

17.4. un documento che certifica la residenza;

- 17.5. il curriculum vitae (CV);
- 17.6. la dichiarazione rilasciata dal medico di famiglia sullo stato attuale di salute della persona, nonché l'opinione dello psichiatra sullo stato di salute mentale della persona e l'opinione del tossicologo sulla persona che non sia dipendente da narcotici o altre sostanze psicotrope che provocano dipendenza;
- 17.7. informazioni sul reddito;
- 17.8. un estratto della sentenza del Tribunale o una copia autenticata se la capacità di agire della persona è stata limitata o se la capacità di agire della persona è limitata;
- 17.9. un estratto dalla sentenza del Tribunale o una copia autenticata sul riconoscimento dell'altro coniuge come mancante (deceduto), se il coniuge della persona è stato riconosciuto come mancante (deceduto).

18. Se la persona desidera adottare un figlio dell'altro coniuge, una copia del certificato di nascita del bambino da adottare (presentato in originale), così come il consenso dei genitori del bambino all'adozione o un documento da allegare che certifichi l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

- 18.1. l'altro genitore è stato privato dei diritti di custodia in conformità con le procedure specificate dalla legge;
- 18.2. l'altro genitore è deceduto.

19. La persona deve presentare i documenti di cui agli Articoli 17 e 18 del presente Regolamento, se l'istituzione non dispone di tali informazioni pertinenti.

20. Se il Tribunale per gli Orfani e la Curatela ha già a disposizione uno dei documenti di cui ai paragrafi 17 e 18 del presente Regolamento, il tribunale degli Orfani e la Curatela chiede la ripresentazione del documento o della sua copia, se circostanze legali o effettive sono cambiate a seguito della sua presentazione.

21. L'adottante può presentare la domanda per l'adozione di un altro figlio al Tribunale per gli Orfani e la Curatela non prima di un anno dall'entrata in vigore della sentenza di approvazione dell'adozione, salvo il caso in cui l'adottante desideri adottare un fratello biologico (fratellastro) o una sorella biologica (sorellastra) del bambino da adottare, o un bambino che vive con gli adottanti in una famiglia intera, e il Tribunale degli Orfani e della Curatela del luogo di residenza dell'adozione ha riconosciuto che l'adozione di questo bambino in questa famiglia corrisponde agli interessi del bambino da adottare.

IV. Procedure per valutare la persona che desidera adottare un bambino

22. L'idoneità di una persona per lo status di adottante deve essere valutata e la decisione di riconoscere una persona come adottante deve essere presa dal Tribunale per gli Orfani e la Curatela nel territorio di residenza che ha dichiarato l'adottante. Se il luogo di residenza dei coniugi è stato dichiarato in territori amministrativi di diversi governi locali, la decisione di riconoscere i coniugi come adottanti deve essere presa dal Tribunale degli Orfani e della Curatela del governo locale nel territorio di residenza che hanno dichiarato i coniugi e in cui vivono effettivamente i coniugi.

23. Il Tribunale degli Orfani e della Curatela valuta l'idoneità della persona allo status di adottante entro sei mesi dal ricevimento della domanda di adozione. Durante la valutazione:

- 23.1. deve essere valutata la motivazione all'adozione, i rapporti tra i membri della famiglia e la capacità di crescere un bambino, compresa l'opinione di tutte le persone che vivono nella famiglia allargata all'adozione del bambino;
- 23.2. devono essere accertate le condizioni di vita della famiglia e deve essere valutata la condizione finanziaria;
- 23.3. devono essere richieste indicazioni riguardanti le informazioni incluse nel Registro delle pene sulla persona e sulle altre persone che vivono in famiglia;
- 23.4. devono essere valutate le informazioni di cui al sottoparagrafo 17.6 del presente Regolamento;
- 23.5. se l'adottante ha vissuto continuativamente all'estero negli ultimi due anni (per più di un anno),

il tribunale degli Orfani e della Curatela chiede all'adottante di fornire informazioni riguardanti le informazioni incluse nel Registro delle pene dello stato di residenza della persona;

23.6. accertare che la capacità di agire della persona non sia stata limitata;

23.7. inviare la persona a uno psicologo che abbia conseguito almeno la laurea magistrale in psicologia e la cui attività professionale nello studio dei bambini e della famiglia sia durata almeno cinque anni, al fine di ricevere un parere sull'idoneità all'adozione;

23.8. inviare la persona al corso di formazione per adottanti conformemente all'allegato 3 del presente Regolamento. Dopo aver completato con successo il programma, deve essere rilasciato un certificato riguardante il corso e la persona deve presentarlo al Tribunale per gli Orfani e la Curatela. La persona non dovrà ripetere il programma di formazione per adottanti, nel caso in cui lui o lei vorranno adottare un altro bambino;

23.9. la famiglia affidataria che desidera adottare un bambino che gli è stato affidato non deve completare il programma di formazione di cui al sottoparagrafo 23.8 del presente Regolamento.

24. Dopo aver valutato l'idoneità della persona e aver completato lo studio della famiglia, il Tribunale per gli Orfani e di Curatela prendono una decisione definitiva. Se il tribunale degli Orfani e della Curatela decide di riconoscere la persona adatta allo status di adottante, deve indicare nella decisione il numero, l'età e il sesso degli adottati.

25. La decisione del Tribunale degli Orfani e della Curatela sul riconoscimento della persona in qualità di adottante è valida per tre anni dal giorno in cui è stata presa. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela, entro tre giorni lavorativi, informa il Ministero della decisione presa e, entro 10 giorni lavorativi, invia la copia autentica della decisione al riguardo. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela dovrà, una volta all'anno, durante il periodo di validità della decisione, controllare quello indicato nei sottoparagrafi 23.2 e 23.3 del presente Regolamento e altre informazioni essenziali riguardanti l'adottante.

26. La decisione del Tribunale per gli Orfani e la Curatela relativa al riconoscimento dell'adozione è valida in relazione a un processo di adozione. Se il Tribunale per gli Orfani e la Custodia trova cambiamenti significativi che possano creare un ostacolo per l'adozione di un bambino, deve riesaminare l'adottante, richiedendo informazioni ad altre istituzioni statali o locali o chiedendo un parere ad uno specialista esperto nella questione. Il Tribunale degli Orfani e della Curatela informa il Ministero della nuova valutazione dell'adottante entro tre giorni lavorativi. Il Ministero può fornire informazioni all'adottante riguardanti agli adottati non appena vengono ricevute informazioni dal Tribunale per gli Orfani e la Curatela sui risultati della rivalutazione.

27. Se il Tribunale degli Orfani e della Curatela prende la decisione sull'adozione del minore, la decisione del Tribunale degli Orfani e della Curatela con cui la persona è stata riconosciuta come adottante si considera conclusa, tranne quando l'adottante esprime il desiderio di adottare un fratello (fratellastro) o una sorella (sorellastra) del bambino che è in pre-affido o adottato, e la Corte degli Orfani e della Curatela ha riconosciuto che l'adozione dell'altro bambino nella famiglia è conforme agli interessi del bambino che è in pre-affido o adottato.

28. Se il bambino vive nella famiglia del richiedente, il Tribunale per gli Orfani e la Curatela, valutando l'idoneità dell'adottante, deve valutare simultaneamente la relazione reciproca tra l'adottante e il bambino da adottare e decidere in merito alla conformità dell'adozione con gli interessi degli adottati.

V. Informazioni riguardanti l'adozione

29. Al ricevimento delle informazioni dal Tribunale per gli Orfani e la Curatela che la persona è stata riconosciuta come l'adottante, il Ministero la includerà nel Registro entro due giorni lavorativi. Le informazioni riguardanti l'adottante sono incluse nel Registro sotto la data e l'ora di ricezione presso il Ministero.

30. Il Ministero fornirà informazioni sugli adottati all'adottante non appena si renderà noto che in Lettonia vengono ricercati adottanti per il bambino.

31. L'adottante deve, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni riguardanti il bambino da adottare, informare il Ministero della volontà di conoscerlo di persona. Se l'adottante non informa il Ministero della volontà di conoscere il bambino da adottare di persona entro cinque giorni lavorativi, il Ministero fornirà queste informazioni a un altro adottante.

32. Se l'adottante desidera conoscere il bambino da adottare di persona, il Ministero predispone, entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, un'autorizzazione per l'adottante di conoscere il bambino da adottare. La suddetta autorizzazione sarà rilasciato all'adottante, al tutore, all'istituto di custodia per l'infanzia, al tribunale degli Orfani e della Curatela che ha preso la decisione sull'adozione del minore e al Tribunale per gli Orfani e la Curatela che ha preso la decisione di riconoscere la persona idonea all'adozione.

33. Il direttore dell'istituto di custodia dei bambini, dopo aver preso visione dell'autorizzazione di cui all'articolo 32 del presente Regolamento e di un documento di identificazione personale, presenta all'adottante il bambino da adottare e il suo fascicolo. Se il bambino da adottare è in una famiglia affidataria o sotto tutela, il Tribunale degli Orfani e della Curatela che ha preso la decisione di affidare il minore a una famiglia affidataria o di nominare un tutore deve introdurre l'adottante nel file del minore che deve essere adottato, e la famiglia adottiva o il tutore devono preparare il bambino all'adozione.

34. Se il bambino da adottare è in una famiglia affidataria o sotto tutela, il tribunale degli Orfani e della Curatela che ha preso la decisione sull'assistenza al di fuori della famiglia del bambino può partecipare all'incontro tra bambino da adottare e l'adottante.

35. Fino a quando il bambino da adottare non viene trasferito in affido pre-adottivo (di seguito - cura pre-adottiva), l'adottante deve incontrarsi con il bambino da adottare almeno tre volte. Il numero di incontri può essere inferiore se il bambino viene adottato da una persona con la quale il bambino da adottare è stato precedentemente in contatto. Il rappresentante legale del minore da adottare o lo stesso bambino devono informarne il Tribunale per gli Orfani e la Curatela.

36. Se l'adottante desidera che il bambino inizi l'affido per - adottivo, entro 15 giorni lavorativi dopo che è stato registrato il mandato di conoscenza personale per adozione, ne informa il Ministero.

37. L'adottante deve, entro 10 giorni lavorativi dopo che lui o lei ha accettato l'affido pre-adottivo, presentare la domanda pertinente al Tribunale per gli Orfani e la Curatela. Il Ministero informerà il rappresentante legale dell'adottato della decisione sull'adozione.

38. Se l'adottante non informa il Ministero della volontà di continuare il processo di adozione o non ha presentato la domanda al Tribunale per gli Orfani e la Curatela entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 32 del presente Regolamento, il Ministero deve fornire informazioni sul bambino da adottare ad un altro richiedente l'adozione.

VI. Predisposizione e assistenza post – adozione e supervisione del bambino da adottare

39. Il tribunale per gli Orfani e la Curatela nel luogo di residenza dichiarato dall'adottante deve, prima di prendere la decisione di trasferire il bambino da adottare in affido pre-adottivo, contattare il rappresentante legale e accertarsi che il trasferimento del bambino da adottare in affido pre-adottivo è conforme agli interessi del bambino.

40. Il direttore dell'istituto di custodia per l'infanzia o del Tribunale degli Orfani e della Curatela che ha preso la decisione sull'adozione del bambino da adottare, nel caso in cui il bambino è affidato a un tutore o a una famiglia adottiva, deve, immediatamente, inviare informazioni al Tribunale per gli Orfani e la Curatela del luogo di residenza dell'adottante, sulle esigenze quotidiane del bambino da

adottare, una copia del certificato di nascita del bambino da adottare, le informazioni a sua disposizione per quanto riguarda lo stato di salute dell'adottato e un documento che certifica il consenso dei genitori all'adozione o se sussiste una delle seguenti circostanze:

40.1. i genitori sono stati privati dei diritti di custodia in conformità con le procedure specificate dalla legge;

40.2. i genitori sono deceduti.

41. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata ricevuta la decisione di concedere l'adottato in affidamento preadottivo, decide le procedure per l'affidamento pre- adottivo e la sua residenza in Lettonia.

42. Il bambino deve essere preso in affidamento pre-adottivo entro e non oltre un mese dal giorno in cui la domanda di affidamento pre-adottivo del bambino è stata presentata al Tribunale per gli Orfani e la Curatela, salvo quando il posticipo all'affidamento pre-adottivo è più adatto agli interessi del bambino da adottare. Fino al trasferimento del bambino da adottare in affidamento pre-adottivo l'adottante deve essere regolarmente in contatto con lui o lei.

43. Il bambino deve essere trasferito in affidamento pre-adottivo per un periodo di tempo fino a sei mesi. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela, entro 10 giorni lavorativi dalla decisione di trasferire il bambino da adottare in affidamento pre-adottivo, invia una copia autentica della decisione al Ministero e al rappresentante legale dell'adozione.

44. L'istituto per l'infanzia o il Tribunale per gli Orfani e la Curatela che ha preso la decisione di collocare il bambino in una famiglia adottiva o di nominare un tutore deve prendere nota nel fascicolo personale del bambino da adottare in merito al suo trasferimento in affidamento pre-adottivo e deve rilasciare all'adottante una copia certificata del certificato di nascita del bambino da adottare e le informazioni a disposizione dell'istituto dei bambini o del Tribunale degli Orfani e della Curatela in merito allo stato della sua salute.

45. Il tribunale per gli Orfani e la Curatela che del luogo di residenza dell'adottante deve, dopo aver trasferito il bambino da adottare in affidamento pre-adottivo, svolgere un affiancamento alla famiglia coinvolgendo, se necessario, altri specialisti e visitando lui o lei almeno tre volte durante l'affidamento pre-adottivo al fine di stabilire se vi siano motivi per ritenere che si svilupperanno relazioni genitoriali tra l'adottante e il bambino da adottare dopo l'adozione.

46. Al momento dell'affiancamento della famiglia durante l'affidamento pre-adottivo, il Tribunale per gli Orfani e la Curatela deve accertare e valutare:

46.1. i tratti di personalità, la compatibilità e la relazione reciproca tra l'adottante e il bambino da adottare;

46.2. il rapporto del bambino da adottare con altre persone che vivono nella famiglia allargata;

46.3. le caratteristiche specifiche dell'abitazione e della famiglia dell'adottante;

46.4. la capacità dell'adottante di crescere il bambino da adottare;

46.5. l'affinità reciproca dell'adottante e del bambino da adottare.

47. Se durante l'affidamento pre-adottivo il Tribunale per gli Orfani e la Curatela ritiene che un ulteriore tempo di affidamento pre-adottivo non sia conforme agli interessi del minore da adottare, deve, immediatamente, prendere una decisione definitiva in merito o meno all'adozione. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela può decidere ripetutamente in merito all'idoneità dell'adozione.

48. Se il Tribunale per gli Orfani e la Curatela decide di porre fine all'affidamento pre-adottivo del bambino da adottare nella famiglia dell'adottante, deve valutare simultaneamente la necessità per l'adottante di ricevere un parere da uno psicologo al fine di continuare il processo di adozione con un altro bambino.

49. Al termine del periodo di affidamento pre-adottivo, il Tribunale per gli Orfani e la Curatela deve redigere i risultati dello studio della famiglia e valutare se l'adozione in questa famiglia è nell'interesse del

bambino da adottare e prendere una decisione corrispondente e inoltre inviare una copia autentica della decisione al Ministero entro 10 giorni lavorativi dalla sua assunzione.

50. Se il Tribunale degli Orfani e della Curatela decide che l'adozione è nell'interesse del minore da adottare, estende il periodo di affidamento pre-adoztivo fino a quando l'adozione non è stata approvata in tribunale e rilascia i documenti del minore da adottare all'adottante per la presentazione al tribunale, mantenendo copie certificate nel file.

51. L'adottante deve, entro tre mesi dalla decisione del Tribunale degli Orfani e della Curatela in merito alla conformità dell'adozione agli interessi del bambino da adottare, presentare una richiesta di definizione a un Tribunale per l'approvazione dell'adozione. Se la domanda di definizione non è stata presentata al tribunale entro il periodo di tempo specificato, il tribunale degli Orfani e della Curatela, sentito l'adottante e verificando il parere del minore da adottare, valuta la necessità di decidere nuovamente in merito alla conformità dell'adozione agli interessi del bambino da adottare.

52. Dopo che l'adozione è stata approvata in tribunale, il rappresentante legale del bambino da adottare deve rilasciare l'originale del certificato di nascita del bambino all'adottante.

53. Al fine di ottenere garanzie sulle condizioni di vita del minore e l'inclusione nella famiglia dopo che l'adozione è stata approvata in tribunale, il Tribunale per gli Orfani e la Curatela del luogo di residenza dell'adottante dovrà, per due anni dopo l'approvazione dell'adozione, valutare regolarmente l'andamento del minore in famiglia nel suo luogo di residenza (di seguito - la supervisione post-adozione).

VII. Controllo del bambino adottivo durante l'affido pre-adoztivo

54. Durante l'affido pre-adoztivo l'assegno per i figli o l'assegno di mantenimento, in base al periodo di tempo in cui il bambino da adottare è affidato all'adottante, sarà erogato all'adottante:

54.1. dall'istituto di custodia dei bambini, se il bambino si trova in un istituto di custodia per l'infanzia;

54.2. dal governo locale, se il bambino è in una famiglia affidataria. Il governo locale interromperà l'erogazione del sussidio di mantenimento alla famiglia affidataria per il bambino adottivo dal giorno in cui il tribunale degli Orfani e della Curatela lo ha trasferito in affidamento pre-adoztivo. Durante la fase di pre-affido, il sussidio di mantenimento per il bambino da adottare deve essere versato all'adottante dal giorno in cui il tribunale degli Orfani e della Curatela ha trasferito il bambino da adottare in affidamento pre-adoztivo;

54.3. dall'Agenzia Statale di Previdenza Sociale, se il bambino da adottare è nella famiglia del tutore. L'Agenzia Statale di Previdenza Sociale interrompe l'erogazione dell'assegno di mantenimento al tutore affinché il minore possa essere adottato, dal giorno in cui il tribunale degli Orfani e della Curatela ha trasferito il bambino da adottare in affidamento pre-adoztivo. Durante la fase di pre-affido, il sussidio di mantenimento per il bambino da adottare deve essere versato all'adottante dal giorno in cui il tribunale degli Orfani e della Curatela lo ha trasferito in affidamento pre-adoztivo.

55. L'erogazione del mantenimento per l'adozione del bambino da adottare deve essere interrotta:

55.1. dal giorno in cui entra in vigore la sentenza del tribunale sull'approvazione dell'adozione;

55.2. dal giorno in cui il tribunale degli Orfani e della Curatela prende la decisione di porre fine all'affido pre-adoztivo.

VIII. Adozione del bambino da adottare negli Stati esteri e funzionamento dell'autorità competente estera in Lettonia

56. Se il bambino da adottare deve essere adottato in uno stato straniero, il tribunale competente per gli Orfani e la Curatela è quello che ha preso la decisione sull'adozione.

57. Quando un bambino viene adottato in uno stato straniero, si applicano i requisiti di cui ai capitoli V, VI e VII del presente regolamento, nella misura in cui il presente capitolo non disponga diversamente.

58. Uno straniero che non abbia un permesso di soggiorno permanente in Lettonia o una persona residente all'estero (di seguito - l'adottante straniero) può adottare:

58.1. un figlio dell'altro coniuge;

58.2. un bambino residente nella famiglia del tutore o di una famiglia affidataria, se il bambino viene adottato dai suoi parenti;

58.3. un bambino che si trova in un istituto di assistenza all'infanzia, se un'adeguata educazione e cura di lui o lei non possono essere forniti in una famiglia in Lettonia.

59. Se il bambino da adottare viene adottato in uno stato straniero:

59.1. su cui la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (di seguito "la Convenzione") è vincolante, i documenti degli adottanti stranieri devono essere presentati al Ministero dall'Autorità centrale della Convenzione o all'autorità ufficialmente riconosciuta per il lavoro nel campo dell'adozione in Lettonia (di seguito - l'autorità competente);

59.2. in merito al quale la convenzione non è vincolante o con il quale la Lettonia non ha concluso un accordo bilaterale sulla cooperazione giudiziaria in materia di adozione, i documenti devono essere presentati al Ministero dall'adottante straniero, allegando una certificazione dell'autorità competente estera in merito che accetta l'adozione del bambino in particolare e l'adozione sarà riconosciuta in questo stato estero.

60. Per un'autorità che è ufficialmente riconosciuta in uno stato straniero di poter iniziare l'operazione nel campo dell'adozione in Lettonia, essa deve presentare al Ministero:

60.1. la certificazione dell'autorità centrale estera competente in merito alla capacità dell'ente di adempiere adeguatamente agli obblighi ad essa incombenti nello stato estero e in Lettonia, anche per soddisfare i requisiti previsti dagli atti giuridici e per garantire che venga effettuata anche dagli adottanti stranieri rappresentati dall'ente;

60.2. la conferma che l'utente straniero completerà il programma di formazione in conformità dell'allegato 3 del presente regolamento e sarà informato della cultura, delle tradizioni e delle abitudini della Lettonia;

60.3. informazioni riguardanti i costi massimi a carico dell'adottante straniero per i servizi dell'ente, compresa la preparazione e la presentazione del file di adozione in Lettonia, i servizi di traduzione, le spese relative al viaggio e al soggiorno in Lettonia fino all'approvazione dell'adozione al tribunale e altre potenziali spese;

60.4. la certificazione che dopo l'approvazione in tribunale, fornirà la supervisione post-adozione e presenterà le relazioni di supervisione post-adozione al Ministero.

61. Il Ministero, entro un mese, valuterà i documenti presentati e riconoscerà l'ente ufficialmente riconosciuta nello Stato estero come autorizzata ad operare nel campo dell'adozione in Lettonia o fornirà un rifiuto giustificato.

62. Se il Ministero riscontra gravi violazioni nel funzionamento dell'autorità competente nel settore dell'adozione, il Ministero decide se interrompere l'esercizio dell'ente competente in Lettonia.

63. L'adozione negli Stati esteri è permessa, se l'educazione e l'adeguata cura del bambino non possono essere forniti in una famiglia in Lettonia, e il Tribunale degli Orfani e della Curatela ha preso la decisione di togliere la patria potestà alla famiglia di origine. Il Tribunale degli Orfani e della Curatela informa il Ministero della decisione presa entro 10 giorni lavorativi.

64. L'ente competente o l'utente straniero deve presentare al Ministero:

64.1. i documenti di cui al paragrafo 17 del presente regolamento;

64.2. il materiale di formazione della famiglia degli adottanti preparato dall'ente competente dello Stato interessato;

64.3. la dichiarazione del casellario giudiziario;

64.4. un documento attestante che l'adottante ha completato un programma di formazione conforme al programma di cui al sottoparagrafo 23.8 del presente regolamento e un documento in cui sono indicati il contenuto e il numero di lezioni del programma di formazione completato;

64.5. un documento in cui l'adottante certifica che lui o lei deve garantire la presentazione di rapporti di supervisione post-adozione al Ministero. Se le informazioni fornite dal Ministero sulle condizioni di vita del bambino in famiglia sono incomplete o ci sono complicazioni sull'adattamento del bambino nelle nuove condizioni, l'autorità competente ha l'obbligo, su richiesta del Ministero, di fornire informazioni aggiuntive sulle condizioni di vita del bambino da adottare nella famiglia durante l'affido pre-adoztivo, se è fornito in uno stato straniero, durante il periodo di supervisione post-adozione, nonché al termine del periodo di supervisione del post-adozione.

65. I documenti di cui all'articolo 64 del presente Regolamento sono presentati al Ministero in due esemplari e allegata una traduzione notarile certificata in lettone. I documenti rilasciati negli Stati esteri devono essere legalizzati o certificati in conformità con la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, Abolizione del Requisito di Legalizzazione per i Documenti Pubblici Stranieri, se non sono previste altre procedure negli accordi internazionali vincolanti per la Repubblica di Lettonia.

66. Se il termine di validità non è indicato nel materiale di formazione della famiglia degli adottanti, il loro periodo di validità è considerato di tre anni dal giorno in cui è entrata in vigore la decisione sul riconoscimento dell'adozione. L'autorità competente, una volta all'anno durante la validità della decisione, verifica le informazioni essenziali relative all'adottante e la trasmette al Ministero.

67. Se nel processo di valutazione dei documenti il Ministero constata la mancanza di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 64 del presente Regolamento, il Ministero ne richiede la presentazione entro un mese.

68. Il Ministero valuterà la conformità dei documenti presentati con leggi e regolamenti e, entro un mese, invierà la certificazione all'accettazione dei documenti o un rifiuto giustificato di accettare i documenti.

69. L'ente autorizzato o l'adottante straniero devono, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità dei documenti, presentare i documenti aggiornati relativi agli atti di adozione.

70. Se i documenti presentati sono conformi ai requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, il Ministero fornirà le informazioni relative ai bambini da adottare non appena vengano ricercati adottanti stranieri. Il Ministero fornirà informazioni riguardanti il bambino da adottare presso l'ente autorizzato che rappresenta l'adottante straniero nello stato estero o all'adottante straniero in persona.

71. L'ente autorizzato o l'adottante straniero deve, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera in cui sono fornite le informazioni relative al bambino da adottare, informare il Ministero se l'adottante desidera conoscere il bambino da adottare di persona.

72. Se l'autorità competente o l'adottante straniero non informano del desiderio di conoscere il bambino da adottare di persona entro 10 giorni lavorativi, la particolare procedura di adozione deve essere interrotta e il Ministero deve fornire informazioni sul bambino da adottare ad un'altra famiglia adottiva.

73. Se l'adottante straniero desidera conoscere di persona l'adottato, il Ministero, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 72 del presente Regolamento, prepara un'autorizzazione per conoscere personalmente il minore adottabile. L'autorità competente garantisce che l'adottante straniero arrivi a conoscere il bambino da adottare e il suo fascicolo di persona entro 30 giorni dalla registrazione dell'autorizzazione di cui sopra. In casi eccezionali, se vi sono ragioni giustificate, questo periodo può essere prorogato di altri 30 giorni, coordinandolo in anticipo con il Ministero.

74. Il Ministero invierà una copia dei documenti presentati dall'adottante straniero alla Corte degli Orfani e della Curatela che ha deciso di togliere il minore all'assistenza della famiglia di origine.

75. Per scoprire se tra genitori i adottivi e minori si svilupperanno relazioni vere come tra genitori e figli dopo l'adozione, il tribunale per gli Orfani e la Curatela che ha preso la decisione sull'assistenza al di fuori della famiglia del bambino da adottare dovrà, almeno tre volte durante l'affido, valutare l'affido pre-adoztivo del bambino da adottare nel luogo di residenza dell'adottante in Lettonia, valutando l'idoneità reciproca dell'adottante straniero e del bambino da adottare, e prendere la corrispondente decisione.

76. Il Tribunale degli Orfani e della Curatela estende l'affido pre-adoztivo fino all'approvazione dell'adozione in tribunale nel luogo di residenza temporanea in Lettonia o nello stato di residenza dell'adottante straniero.

77. Il Tribunale degli Orfani e della Curatela rilascia i documenti di adozione, conservando le copie autenticate nel fascicolo, all'adottante straniero unitamente alla copia autentica della decisione. Il Tribunale per gli Orfani e la Curatela, entro 10 giorni lavorativi, invierà al Ministero la copia autentica della decisione e una copia certificata del certificato di nascita dopo l'adozione.

78. Il Ministero del Welfare dovrà, entro un mese dalla decisione del tribunale degli Orfani e della Curatela sulla conformità dell'adozione agli interessi del bambino da adottare e l'applicazione dell'adozione, rilasciare il permesso di adozione o un rifiuto giustificato di rilasciarlo. Il permesso di adozione è valido per tre mesi dal giorno del rilascio. Se il termine di validità del permesso di adozione è scaduto dopo la presentazione dei documenti al tribunale distrettuale (cittadino), si considera comunque valido.

79. Se fino all'approvazione dell'adozione in un tribunale l'affido pre-adoztivo continua nello stato del luogo di residenza dell'adottante, l'autorità competente o l'adottante straniero deve, fino all'approvazione dell'adozione in un tribunale, presentare almeno una relazione al Tribunale per gli Orfani e la Curatela sull'andamento dell'affido pre-adoztivo del bambino da adottare nello stato estero.

80. Conformemente all'articolo 51 del presente Regolamento, l'adottante straniero deve presentare la domanda di conformità al tribunale per l'approvazione dell'adozione e allegare al permesso il permesso di adozione emanato dal Ministero del Welfare.

81. Dopo l'entrata in vigore della sentenza, la copia autentica della sentenza della corte deve essere immediatamente inviata al Ministero.

82. L'autorità competente o l'adottante straniero deve, una volta all'anno per due anni dopo che l'adozione è stata approvata in tribunale, presentare al Ministero le relazioni post-adozione contenenti informazioni riguardanti le condizioni di vita del bambino in famiglia, lo stato di salute del bambino, l'adattamento alle nuove condizioni di vita, i risultati a scuola o nella scuola materna, almeno una fotografia del bambino e altre informazioni essenziali relative al bambino adottato.

XI. Disposizioni conclusive

83. Conformemente alla Convenzione, l'autorità competente deve, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare i documenti di cui ai sottoparagrafi 60.2, 60.3 e 60.4 del presente Regolamento. Se i documenti di cui sopra non sono presentati al Ministero, l'autorità competente non ha il diritto di presentare nuovi file di adottanti.

84. I sottoparagrafi 23.8, 64.1, 64.4 e 64.5 del presente Regolamento entrano in vigore entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

85. Se un adottante che è stato riconosciuto idoneo all'adozione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento esprime il desiderio di acquisire il programma di formazione per gli adottanti, il Tribunale per gli Orfani e la Curatela gli fornirà tale possibilità.

86. Se il file dell'adottante straniero viene presentato al Ministero prima del giorno in cui è entrato in vigore il sottoparagrafo 23.8 del presente Regolamento, l'obbligo di completare il programma di formazione per gli adottanti non si applica all'adottante straniero. Se un adottante che è stato riconosciuto idoneo all'adozione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento esprime il desiderio di completare il programma di formazione di cui al sottoparagrafo 23.8 del presente Regolamento, l'autorità competente deve fornirgli tale possibilità e aggiungere i documenti pertinenti al file dell'adottante.

87. L'adottante straniero può adottare un bambino affidato a una famiglia affidataria, se lui o lei, in conformità con il paragrafo 70 del presente Regolamento, ha ricevuto informazioni dal Ministero per quanto riguarda il bambino da adottare che è stato posto in una famiglia affidataria prima all'entrata in vigore del presente Regolamento.

88. Regolamento del Governo n. 111 dell'11 marzo 2003, Procedure per l'adozione (Latvijas Vēstnesis 2003, n. 45, 2005, n. 80, 2009, n. 104), è abrogato.

Il Primo Ministro

Maris Kucinskis

Il Ministero del Welfare

Janis Reirs

Consenso del genitore (affidatario) all'adozione

----- al Tribunale degli Orfani e della Curatela
(nome del Tribunale degli Orfani e della Curatela)

Il sottoscritto -----
(nome di battesimo, cognome)

numero di identità personale -----

anno, data, mese di nascita -----

stato di famiglia -----

luogo di residenza -----LV-----

tipologia del documento:

passaporto N. -----, serie -----, rilasciato -----
(data, ente emittente)

carta d'identità N. -----, rilasciato -----
(data, ente emittente)

accetto di adottare

(nome di battesimo, cognome del bambino)

numero di identità personale -----

nato -----
(luogo di nascita e anno, data, mese di nascita)

Sono stato informato della possibilità di ricevere assistenza sociale e servizi sociali per le famiglie con bambini. Sono a conoscenza delle conseguenze legali dell'adozione. Sono stato informato della segretezza dell'adozione.

(data)

(firma)

Presidente del Tribunale degli Orfani e della Curatela
o membro del Tribunale degli Orfani e della Curatela -----
(nome di battesimo, cognome, firma)

Posto per il sigillo

Consenso all'adozione da parte di un bambino che ha raggiunto dodici anni

----- al Tribunale degli Orfani e della Curatela
(nome del Tribunale degli Orfani e della Curatela)

Il sottoscritto -----
(nome di battesimo, cognome)

numero di identità personale -----

nato -----
(luogo e anno, data, mese di nascita)

luogo di residenza ----- LV - -----
(se il bambino vive in famiglia)

tipologia del documento:

passaporto N. -----, serie -----, rilasciato -----
(data, ente emittente)

carta d'identità N. -----, rilasciato -----
(data, ente emittente)

sono d'accordo ad essere adottato da:

1. -----
(nome di battesimo, cognome, numero di identità personale dell'adottante)

2. -----
(nome di battesimo, cognome, numero di identità personale dell'adottante)

Dopo l'adozione desidero:

- mantenere il mio nome
- mantenere il mio cognome
- avere il cognome dell'adottante

(data)

(firma)

Presidente del Tribunale degli Orfani e della Curatela
o membro del Tribunale degli Orfani e della Curatela -----
(nome di battesimo, cognome, firma)

Posto per il sigillo

Requisiti per il contenuto del programma di formazione per gli adottanti (criteri per lo sviluppo del programma di formazione)

L' allegato indica i requisiti per lo sviluppo del programma di formazione per i potenziali adottanti, per la valutazione della qualità della formazione, e i requisiti per la qualifica dei docenti per la formazione. Al momento dello sviluppo del programma di formazione, i requisiti stabiliti nel presente allegato devono essere soddisfatti e la durata di ciascun argomento di formazione, la loro divisione e ordine, i metodi applicabili devono essere determinati, compresa l'applicazione del sistema di formazione modulare.

1. Obiettivo del programma di formazione - fornire conoscenze e competenze professionali necessarie ai potenziali adottanti per l'adempimento efficiente delle attività di tutela dei bambini e di educazione.

2. Finalità del programma di formazione - il programma di formazione è considerato un processo di sviluppo personale indipendente che include il monitoraggio, la formazione personale in un gruppo di formazione, collegato ad attività pratiche. Il programma di formazione è orientato allo sviluppo di competenze: assistenza e protezione dei bambini; soddisfazione delle esigenze di sviluppo del bambino e prevenzione dello sviluppo ritardato; importanza e supporto dei legami emotivi importanti per il bambino; instaurazione di relazioni permanenti sicure e di supporto; cooperazione o lavoro in un team di professionisti.

3. Durata del programma di formazione - almeno 40 ore accademiche (lezioni teoriche e pratiche) e almeno 16 ore accademiche (pratica - esperienza con i bambini nell'assistenza extrascolastica, ad esempio, volontariato in un istituto di assistenza all'infanzia, centro di crisi, centro diurno, campi per bambini con educatori). La parte pratica è organizzata individualmente da ogni famiglia.

4. Struttura del programma di formazione - partecipazione attiva a tempo pieno al processo del lavoro di gruppo. Le lezioni sono condotte da un docente in collaborazione con un tutor - una persona che ha esperienza nell'assistenza e nell'educazione di bambini cresciuti al di fuori della famiglia, o lavorando con gli specialisti con tali famiglie.

5. Metodi del programma di formazione - lezioni, materiale video o proiezione di film di formazione, lavoro in gruppo, lavoro di coppia, giochi di ruolo, gioco di situazioni sociali, discussioni, riflessioni.

6. Valutazione della qualità dell'apprendimento del programma di formazione - i tirocinanti che hanno completato il programma di formazione e acquisito il livello necessario di conoscenze e abilità devono sostenere l'esame finale che include la valutazione multilivello:

6.1. autovalutazione;

6.2. feedback degli esperti (docente e formatore / educatore);

6.3. feedback dal gruppo;

6.4. valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche - test di conoscenza e analisi della situazione sociale;

6.5. almeno il 90% di presenza / partecipazione al processo di gruppo.

7. Documento attestante il completamento positivo del programma di formazione - il certificato.

Contenuto del programma di formazione in base alle competenze	Esito del programma di formazione	Requisiti di qualifica richiesti al docente
<p>1. Assistenza e protezione dei bambini:</p> <p>1.1. Arrivo del bambino in famiglia, ambiente domestico, sicurezza</p> <p>1.2. Rischi che mettono in pericolo la sicurezza e l'introduzione di bambini dagli adottanti</p> <p>1.3. Assistenza sanitaria, promozione della salute e prevenzione delle malattie, compresa l'igiene e la nutrizione</p> <p>1.4. Rischi, fattori e segni di violenza fisica, emotiva, sessuale e abbandono.</p>	<p>Comprensione dei bisogni fisici ed emotivi di base del bambino. Capacità di fornire assistenza e controllo corrispondenti ai bisogni del bambino</p>	<p>Formazione professionale di secondo livello superiore o accademica in pedagogia, lavoro sociale o volontariato sociale, o master in psicologia</p>
<p>2. Soddisfare le esigenze di sviluppo del bambino e prevenire lo sviluppo ritardato:</p> <p>2.1. Le fasi di crescita e di sviluppo del bambino, i bisogni, la natura specifica in base alle fasce di età e ai livelli di sviluppo</p> <p>2.2. Insegnamenti positivi per il bambino</p> <p>2.3. Impatto dell'esperienza traumatica (compreso il divorzio, la perdita, la violenza e l'abbandono) sullo sviluppo, sul comportamento e sull'attaccamento dei bambini</p> <p>2.4. Strategie e metodi per superare l'esperienza traumatica</p> <p>2.5. Ragioni e soluzioni dello sviluppo ritardato</p> <p>2.6. Sviluppo delle capacità di auto-cura del bambino</p> <p>2.7. Identità, corso della vita, cultura ed esperienza del bambino</p> <p>2.8. Attaccamento: ruolo dell'attaccamento, formazione, aspetti problematici dello sviluppo dell'attaccamento</p> <p>2.9. Perdita, lutto, sfide, reazioni e necessità ad esse correlate</p>	<p>Comprensione delle esigenze di sviluppo del bambino, capacità di osservare e riconoscere i segni di uno sviluppo ritardato. Capacità di comprendere i traumi sofferti e il loro impatto sullo sviluppo e sul comportamento del bambino. Capacità di reagire di conseguenza ai bisogni del bambino e di soddisfarli. Capacità di formare un legame con il bambino e di fornire senso di sicurezza</p>	<p>Formazione professionale di secondo livello superiore o accademica in pedagogia, lavoro sociale o volontariato sociale, o master in psicologia</p>
<p>3. Influenza dei legami emotivi significativi per il bambino e supporto ad esso:</p>	<p>Comprensione dell'impatto dei legami significativi per il bambino. La capacità di</p>	<p>Formazione professionale di secondo livello superiore o accademica in pedagogia,</p>

<p>3.1. Atteggiamento di rispetto nei confronti della famiglia di origine e degli altri attaccanti del bambino</p> <p>3.2. Supporto e continuazione delle relazioni di significatività con il bambino</p> <p>3.3. Garantire la comunicazione tra il bambino e la sua famiglia d'origine, le reazioni del minore ad esso correlate</p> <p>3.4. Importanza della famiglia, importanza del legame reciproco tra sorelle e fratelli</p>	<p>rafforzare i legami del bambino e di promuovere il mantenimento del rapporto con la famiglia di origine del bambino e altre persone importanti per il bambino</p>	<p>lavoro sociale o volontariato sociale, o master in psicologia</p>
<p>4. Creazione di relazioni permanenti sicure e di supporto *:</p> <p>4.1. Significato e regolamentazione di una relazione a lungo termine e continua</p> <p>4.2. Il ricongiungimento familiare come obiettivo primario del benessere del bambino</p> <p>4.3. Processo di passaggio in caso di cambiamento della famiglia</p> <p>4.4. Preparazione per una vita indipendente</p>	<p>Comprensione dell'importanza dell'attaccamento sicuro e dell'impatto dello stesso sullo sviluppo del bambino. La capacità di creare un ambiente familiare sicuro per il bambino e la capacità di stabilire relazioni di supporto durature</p>	<p>Formazione professionale di secondo livello superiore o accademica in pedagogia, lavoro sociale o volontariato sociale, o master in psicologia</p>
<p>5. Cooperazione o lavoro in un team di professionisti:</p> <p>5.1. Regolamentazione legale, leggi e regolamenti per la protezione dei diritti dei bambini,</p> <p>5.2. Servizi e autorizzazioni delle organizzazioni per la protezione dei diritti dei bambini</p> <p>5.3. Funzionamento e servizi dei centri di supporto</p> <p>5.4. Ruoli, diritti, obblighi e storia diversi di ogni famiglia ospitante</p> <p>5.5. Principi di comportamento e di comunicazione in collaborazione con professionisti</p> <p>5.6. Cooperazione, partecipazione a gruppi di interesse professionale</p> <p>5.7. Consapevolezza, conoscenza dei propri punti di forza e bisogni</p>	<p>Comprensione dei principi del lavoro di squadra. Capacità di lavorare in gruppo e di cooperare con specialisti e organizzazioni per garantire il benessere del bambino</p>	<p>Formazione professionale superiore di livello superiore o accademica in pedagogia, lavoro sociale o lavoro di volontariato sociale, in giurisprudenza ed esperienza nel campo della protezione dei diritti dei minori</p>

5.8. Definizione di un team di professionisti e competenze necessarie per questo, linee guida del lavoro di gruppo, significato nel garantire i bisogni del bambino 5.9. Principi di base per la pianificazione della difesa dei bambini		
---	--	--

Note* Il programma di formazione per gli adottanti consoliderà l'instaurazione di una relazione permanente con la famiglia adottante.

Il Ministro del Welfare

Janis Reirs